

Proposta di Legge Regionale

“Istituzione del Reddito energetico regionale”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2

Sostituire il comma 1 dell'articolo 2 con il seguente:

“ 1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito il Reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici in favore di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare, tramite convenzionamento con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, il cui acquisto è incentivato dalla Regione attraverso la concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4.”

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Antonio Salvatore Trevisi



UNANIM

Proposta di Legge Regionale
“Istituzione del Reddito energetico regionale”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3

Principi di funzionamento

- 1. La misura del Reddito energetico regionale incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4. Pena la decadenza dal beneficio, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Il beneficiario ha, altresì, l'obbligo di cedere alla Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. Sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto.*
- 2. La Regione prevede a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4 un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 4.500,00 euro, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono definiti i requisiti minimi e le caratteristiche degli impianti. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti fotovoltaici. Il contributo non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia.*
- 3. I servizi di telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti da parte della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione mediante procedure ad evidenza pubblica, eventualmente svolte con il supporto del GSE, e con oneri a carico della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione Puglia o da essa delegato.*
- 4. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo copre solo le spese relative all'acquisto e all'installazione dell'impianto fotovoltaico. Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio, manutenzione (ordinaria e straordinaria) ed eventuale disinstallazione degli impianti fotovoltaici, nonché gli oneri degli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio.*
- 5. E' fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni dal collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione. Il beneficiario, per un periodo non inferiore a venti anni, deve effettuare una corretta manutenzione dell'impianto fotovoltaico assicurandone le migliori condizioni di esercizio. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, l'avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere in esercizio l'impianto per la durata prevista. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario del contributo, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento, provvederà a trasmettere alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione l'atto di concessione*

in cui risulti evidenziato il suddetto vincolo. In tutti i casi di utilizzazione parziale dell'impianto fotovoltaico è prevista la restituzione del contributo pro quota per il periodo di mancato impegno.

6. La Regione Puglia e il GSE sottoscrivono un apposito Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientemente energetico."

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

UNANIMITÀ

Antonio Salvatore Trevisi

Proposta di Legge Regionale
“Istituzione del Reddito energetico regionale”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Al comma 2 dell'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera *a*) con la seguente: “ *a) i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE;*”
- alla lettera *b*), la parola “*sessantesimo*” è sostituita con la parola “*sessantacinquesimo*”.

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Antonio Salvatore Trivisi



APPROVATO A PAGG.
AVE. DANASCENI

Proposta di Legge Regionale
“Istituzione del Reddito energetico regionale”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Al comma 5 dell'articolo 4, le parole “*appositi bandi pubblicati*” sono sostituite con le seguenti: “*un apposito avviso pubblicato*”.

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Antonio Salvatore Trevisi

UNANIMITÀ

Proposta di Legge Regionale

“Istituzione del Reddito energetico regionale”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Al comma 1 dell'articolo 5:

- alla lettera *c)* sostituire la parola “beneficio” con la parola “contributo”;
- alla lettera *d)* sopprimere le parole “dei beneficiari e di formazione delle graduatorie”;
- sopprimere la lettera *e)*;
- sopprimere la lettera *f)*;
- alla lettera *g)* sopprimere le parole “il comodato degli impianti fotovoltaici e”;
- sostituire la lettera *h)* con la seguente: “*h) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori.*”

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

UNANIMITÀ

Antonio Salvatore Trevisi

Proposta di Legge Regionale
“Istituzione del Reddito energetico regionale”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Al comma 2 dell'articolo 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) con la Regione, per la definizione degli obblighi assunti dal beneficiario ai fini della cessione alla Regione degli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto;”

Antonio Salvatore Trevisi

UNANIMITA'